



COMUNE DI TORRE PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

SERVIZI DEMOGRAFICI

REGOLAMENTO SULLA

CREMAZIONE E

DESTINAZIONE

DELLE CENERI

CAPO I – CREMAZIONE

Art. 1 – Disposizione generale

Il presente regolamento disciplina, in particolare, la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, così come l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri.

Esso è dettato nell'ambito delle disposizioni in materia, tra cui si richiama:

- il D.P.R. 10.09.1990, n. 285 (G.U. n. 239 del 12.10.1990);
- la Circolare del Ministero della Sanità 31.07.1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19.08.1998);
- il D.P.R. 03.11.2000, n. 396 (Suppl. ord. N. 223/L alla G.U. n. 303 del 30.12.2000);
- la L. 30.03.2001 n. 130 (G.U. n. 91 del 19.04.2001);
- la L.R. Piemonte n. 20 del 31.10.2007.

Le disposizioni del presente regolamento integrano e si armonizzano con quelle del vigente regolamento comunale per il servizio di polizia mortuaria, di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 29.11.1996, e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili.

Art. 2 – Autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione del cadavere è concessa dal Sindaco del Comune di decesso sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, oppure può essere manifestata con la modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

Per la cremazione di cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

Si definisce resto mortale:

- il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
- ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

Quanto sopra in conformità, per il primo capoverso, che ha riguardo ai c.d. resti ossei, alla Circolare del Ministero della Sanità 31.07.1998, n. 10; per il secondo capoverso, al D.P.R. 15.07.2003, n. 254.

Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali, come sopra definiti, si applica mutatis mutandis quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.

Tuttavia per la cremazione dei resti mortali:

- l'autorizzazione è concessa dal Sindaco del Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
- non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Capo II – Destinazione delle ceneri

Art. 3 – Diverse destinazione delle ceneri

Si indicano le diverse destinazioni delle ceneri, da effettuarsi in conformità a quanto previsto nel presente regolamento ed alle vigenti disposizioni in materia.

Le ceneri possono essere:

- tumulate all'interno del cimitero;
- inumate;
- conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990, c.d. ossario comune;
- consegnate al soggetto affidatario (affidamento);
- disperse.

Gli atti di affidamento e di dispersione, in particolare, esauriscono i loro effetti nell'ambito territoriale del Comune di Torre Pellice. In caso di diversa destinazione, pertanto, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

Art. 4 – Tumulazione dell'urna cineraria

Per la tumultazione dell'urna cineraria all'interno del Cimitero si rinvia al vigente regolamento comunale per il servizio di polizia mortuaria del Comune di Torre Pellice.

Art. 5 – Inumazione dell'urna cineraria

L'inumazione è possibile qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano. L'urna cineraria che sia destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile, in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

Il costo dell'inumazione dell'urna cineraria è pari al costo della corrispondente operazione cimiteriale relativa alla salma.

La durata dell'inumazione dell'urna cineraria è prevista in 10 anni se effettuata in campo comune e in 20 anni se effettuata in sepoltura privata individuale ("ventennali").

SEZIONE 1 – AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

Art. 6 – Soggetto affidatario dell'urna cineraria

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dei successivi numeri (1) e (2), o da chi può manifestarne la volontà ai sensi dei numeri (3), (4), (5) e (6) del presente articolo.

Si tratta di:

- (1) disposizione testamentaria del defunto;
- (2) per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà;

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- (3) dal coniuge, ovvero, in difetto di questo dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- (4) dall'esecutore testamentario;

- (5) dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- (6) dal tutore di minore o interdetto.

Nei casi di cui ai precedenti numeri (3), (4), (5) e (6) la volontà deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, oppure può essere manifestata con la modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al Pubblico Ufficiale che autorizza l'affidamento, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio.

L'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dal Comune di Torre Pellice nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia delle ceneri.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto interessato. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune che ha autorizzato la creazione, oppure al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, ovvero non sia stata richiesta una diversa destinazione ai sensi del presente regolamento, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990, c.d. ossario comune.

Art. 7 – Procedura per l'affidamento

Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:

- i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario richiedente;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale precedente;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale precedente della variazione del luogo di conservazione;
- la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna. Tale documento, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Per quanto espressamente non previsto dal presente regolamento, si richiamano integralmente le disposizioni della L.R. n. 20 del 31.10.2007.

SEZIONE 2 – DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 8 – Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Sindaco del Comune di Torre Pellice nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta.

La volontà del defunto deve risultare:

- da testamento;
- per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in tal senso in carta libera scritta e datata sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti detta volontà;

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, indicati mediante una delle due modalità di cui al precedente capoverso.

In mancanza da:

- il coniuge, ovvero, in difetto di questo dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- dall'esecutore testamentario;

- dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- dal tutore di minore o interdetto.

In mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

Anche in tali casi occorre un atto scritto con sottoscrizione autenticata con le modalità di cui all'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, oppure con le modalità di cui all'art. 38 dello stesso D.P.R.

Art. 9 – Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente nei seguenti luoghi:

- in aree a ciò destinate all'interno del Cimitero di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990, c.d. ossario comune, o nell'area a ciò destinata;
- in aree pubbliche al di fuori del centro abitato (in direzione Angrogna dal ponte del Ciambone fino al confine con Angrogna; da Via Vigna in su; da Ponte Blancio fino al confine con Luserna San Giovanni; dal Ponte della Bertenga in su);
- in aree private, al di fuori del centro abitato, con il consenso dei proprietari.

La dispersione è in ogni caso vietata nel centro abitato come definito dall'art. 3, comma 1, n. 8, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

La dispersione in aree private, al di fuori del centro abitato, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Per la dispersione nell'ossario comune non è dovuta alcuna somma.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 10 – Procedura per la dispersione.

Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione il soggetto che può eseguirla, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- l'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri e che detto luogo è individuato nel rispetto di quanto stabilito nel precedente art. 9 del presente regolamento: le modalità per la dispersione delle

- ceneri devono essere comunicate al Comune di destinazione con almeno dieci giorni di preavviso;
- l'indicazione del luogo dove viene conservata l'urna cineraria vuota, ovvero le modalità di smaltimento nel caso in cui essa non sia consegnata al Cimitero, che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, previo pagamento della relativa tariffa;
- in caso di dispersione in area privata, l'indicazione del soggetto proprietario dell'area stessa e l'autorizzazione scritta da parte del proprietario stesso;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.

La richiesta potrà essere corredata, se necessario, dalla presentazione di specifici supporti cartografici e/o fotografici.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale delle ceneri. Tale documento, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza l'affidamento e costituisce documento che accompagnerà le ceneri

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

Per quanto espressamente non previsto dal presente Regolamento si richiamano integralmente le disposizioni della L.R. n. 20 del 31.10.2007.

CAPO 3 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Senso comunitario della morte

Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna di urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto dal presente regolamento, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 6, è realizzata nel Cimitero targa collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto, che sarà a carico del richiedente, previo pagamento di una somma che verrà stabilita con deliberazione della Giunta Municipale.

Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purchè si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

Art. 12 –Cremazione in casi di indigenza

Il Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, nei casi di accertata indigenza del defunto può sostenere, ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.

Art. 13 – Registri per la cremazione

Deve tenersi apposito registro per l'indicazione, in particolare, delle richieste di affidamento delle urne cinerarie come di dispersione delle ceneri, contenente anche le rinunce all'affidamento.

Art. 14 – Deposito provvisorio

E' consentita la sosta, previo pagamento, dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi presso il Cimitero Comunale in cellette ossario del 4° Ampliamento poste nell'ultima fila. La tariffa verrà stabilita con deliberazione della Giunta Municipale.

Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affidamento o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri potranno essere avviate d'ufficio all'ossario comune.

Art. 15 – Informazione ai cittadini

Il Comune di Torre Pellice favorisce e promuove l'informazione ai cittadini sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche informazioni sono dedicate anche alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse. A tal fin e impiega adeguati strumenti di informazione e di pubblicità. Quanto sopra si realizza anche tramite il sito Internet del Comune di Torre Pellice.

Art. 16 – Imposta di bollo

Le domande di cremazione, di affidamento e di dispersione ed i relativi provvedimenti di autorizzazione sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo.

